



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Bundesamt für Justiz BJ

Direktionsbereich Privatrecht

Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und Bodenrecht

Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto del settembre 2012

Sintesi dei risultati della consultazione

Marzo 2013

1. In generale

La consultazione sull'avamprogetto del settembre 2012 concernente la revisione del Codice civile (modifica concernente gli atti dello stato civile e il registro fondiario) si è svolta dal 21 settembre al 21 dicembre 2012. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre cerchie interessate.

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 4 partiti, 18 associazioni mantello e organizzazioni ufficialmente invitate. Si sono inoltre espressi 6 partecipanti non invitati ufficialmente.

Hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, l'Istituto svizzero di polizia e l'Unione svizzera degli imprenditori. L'Unione delle banche cantonali svizzere rinvia al parere dell'Associazione svizzera dei banchieri.

2. Elenco dei partecipanti

Vedi allegato

3. Valutazione generale dell'avamprogetto

3.1 Atti dello stato civile

3.1.1 Approvazione senza riserve

Parecchi partecipanti (USAM, economiesuisse, PEV, UDC, FER, Federazione svizzera dei patriziati, SIX) approvano l'avamprogetto senza riserve, osservando in particolare che esso favorisce un rilevamento uniforme delle persone fisiche nei registri di diritto privato ed elimina le lacune strutturali dovute alle competenze non chiaramente distinte della Confederazione e dei Cantoni.

L'**UDC** è favorevole alle integrazioni relative alla procedura di richiamo per gli uffici del controllo abitanti e per l'ufficio AVS della Confederazione, poiché ciò permette di accelerare ulteriormente le procedure e quindi di ridurre i costi, aumentando nel contempo la qualità e l'affidabilità dei dati. Giudica appropriata la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, poiché grazie a Infostar i Cantoni sono sgravati da oneri amministrativi e di personale nonché dalle spese di porto.

La **FER** spera che l'accesso dell'ufficio AVS a Infostar porti a un massimo di efficienza.

L'**ASSA** è favorevole all'avamprogetto in quanto le possibilità degli uffici del controllo abitanti di consultare Infostar portano numerose agevolazioni e significano un grande passo verso l'abolizione dell'atto d'origine e pertanto verso l'amministrazione elettronica (e-government) nell'ambito della collaborazione tra le autorità. Da queste agevolazioni non traggono profitto soltanto le autorità, bensì anche i cittadini.

3.1.2 Approvazione formale

Parecchi partecipanti (TAF, Uni GE, FSA, UNIL, PLR, PS, CP, Brander/Eisenhut, SH, SG, ZH) sono in linea di massima favorevoli all'avamprogetto o lo appoggiano, ma chiedono un disciplinamento più ampio, singole restrizioni, abrogazioni o precisazioni (cfr. cap. 4.1 e 5.1). Nel complesso ciò li induce, esplicitamente o implicitamente, a respingere, almeno parzialmente, l'avamprogetto, alla stregua dei partecipanti che lo respingono dal punto di vista formale o che rinviando integralmente al parere della CSC. (cfr. cap. 3.1.4).

UR approva l'avamprogetto dal punto di vista formale, senza tuttavia esprimersi in dettaglio e rinviando integralmente al parere della CSC, il che significa sostanzialmente un rifiuto dell'avamprogetto.

L'ASSC e l'UCS osservano che nonostante l'intento di eliminare le lacune strutturali tra la Confederazione e i Cantoni e di favorire l'armonizzazione del contenuto dei dati nei vari registri, la gestione e il supporto della banca dati da parte della Confederazione debba continuare a essere garantito nella qualità attuale o vada ulteriormente migliorato. Inoltre, La centralizzazione presso la Confederazione non dovrebbe comportare maggiori costi per i Cantoni o per i circondari dello stato civile e quindi per i Comuni.

L'ASSC osserva che con la graduale abolizione dell'atto d'origine diminuiscono i proventi degli uffici dello stato civile. I servizi che traggono vantaggio dall'introduzione di Infostar dovrebbero pertanto partecipare ai costi in modo da riequilibrare le perdite degli uffici dello stato civile. **L'ACS** approva gli sforzi della Confederazione di modernizzare la cooperazione tra le autorità – ad esempio tra gli uffici dello stato civile e gli uffici del controllo abitanti – e di fare di Infostar un sistema centrale d'informazione sulle persone che non contenga soltanto i dati dello stato civile. Dall'agevolazione delle procedure traggono profitto non soltanto le amministrazioni dei tre livelli statali, bensì anche i cittadini.

SH ritiene che la richiesta più importante contenuta nella decisione della CSC del 13 novembre 2009, ossia il coinvolgimento dei Cantoni nelle decisioni, non sia stata messa in atto dall'avamprogetto. Quest'ultimo che prevede soltanto la partecipazione.

3.1.3 Astensioni

LU e BS si sono astenuti dall'approvare o respingere l'avamprogetto, ma esprimono un parere in merito a singole disposizioni (cfr. cap. 4.1 e 5.1).

La **Federazione svizzera dei patriziati** presume che l'integrazione dell'articolo 43a CC non comporti modifiche in merito alle attuali comunicazioni degli uffici dello stato civile ai suoi membri.

3.1.4 Rifiuto

Un gran numero di partecipanti (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, Aargauischer Verband für Zivilstandswesen, SO, TG, FR, GE, GL, AG, SZ, JU, TI, ZG, OW, UR, BE, BS, GR, VD, AI, AR, NW, NE, VS) respinge l'avamprogetto, facendo in particolare presente che le condizioni stabilite nella decisione dell'assemblea straordinaria del 13 novembre 2009 della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) per la realizzazione della «soluzione federale Infostar» (1. Partecipazione dei Cantoni alle decisioni; 2. Quota delle spese di esercizio assunta dai Cantoni; 3. Trasparenza dei costi; 4. Supporto della Confederazione; 5. Separazione tra alta vigilanza ed esercizio) non sono del tutto o parzialmente soddisfatte. Tra questi partecipanti, i Cantoni (SO, TG, FR, GE, GL, AG, SZ, JU, TI, ZG, OW, UR, BE, BS, GR, VD, AI, AR, NW, NE, VS) rinviando, in parte integralmente, al parere della CSC; alcuni aggiungono proposte e richieste più o meno dettagliate (cfr. cap. 4.1 e 5.1). Alcuni partecipanti respingono esplicitamente l'avamprogetto, e propongono di sottoporlo a un'ampia revisione, tenendo conto delle condizioni della CSC e delle proposte e richieste dei singoli partecipanti.

La **Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter** ritiene che, alla luce del fatto che i Cantoni e i Comuni garantiscono con Infostar la messa a disposizione dei dati principali per tutti i registri di persone sussidiari, l'avamprogetto li tratti in modo irrispettoso; la Conferenza è molto sorpresa del fatto che l'avamprogetto non tenga conto delle condizioni della CSC, che infatti non vengono soddisfatte.

GE rileva che, analogamente alla legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LARa; RS 431.02), la materia andrebbe disciplinata in una legge speciale piuttosto che nel CC. Per sua natura il CC disciplina i diritti privati soggettivi piuttosto che materie organizzative.

BS è favorevole all'intento di garantire in tutti i registri un rilevamento uniforme delle persone fisiche. Tuttavia afferma con vigore che, viste le prescrizioni costituzionali e sulla protezione dei dati, la connessione con diversi altri registri e la conseguente maggiore utilizzazione dei registri delle persone, ad esempio mediante data-warehouse, necessita di basi legali di livello sufficientemente alto dal punto di vista normativo e della densità. **BS** esige che le condizioni della CSC per la soluzione federale Infostar vengano soddisfatte e che l'avamprogetto vada rielaborato in tal senso. **BS** non approva le disposizioni proposte negli articoli 39, 43a e 45a.

3.1.5 Nessuna osservazione o rinuncia a un parere

Alcuni partecipanti (SSURF, SwissBanking, SVC, HEV, FSN, uspi suisse, Ordine dei Notai del Cantone Ticino, Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich) non si esprimono in merito agli atti dello stato civile, ma soltanto sul registro fondiario (cap. 3.2).

Altri partecipanti (ISP, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione svizzera delle società holding e finanziarie, UBCS, CDDGP) hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere.

3.2 Registro fondiario

Pur proponendo modifiche, la maggioranza dei partecipanti approva in linea di massima le nuove disposizioni sul registro fondiario, ossia:

- l'articolo 949b AP-CC sull'uso del numero d'assicurato AVS per identificare le persone nel registro fondiario (AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH; PEV, PLR, PS, UDC; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN, SVC, Uspi); *contrari*: AI, BS, NW, SO, TI; HEV, SSURF.
- l'articolo 949c AP-CC sulla ricerca a livello nazionale dei fondi di una persona identificata in base al numero d'assicurato AVS (AG, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH; PEV, PLR; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN, uspi); *contrari*: AI, NW, SO, TI, SSURF.
- L'articolo 949d AP-CC concernente la base legale esplicita per un'organizzazione addetta alla realizzazione di compiti del diritto cantonale (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS; PEV, PLR, UDC; CP, economiesuisse, ACS, USAM, SIX, SwissBanking, uspi); *contrari*: AI, NW, VD, ZG, ZH; PS; HEV, FSA, FSN, UNIL, SSURF.

4. Singole disposizioni dell'avamprogetto

4.1 Atti dello stato civile

4.1.1 Definizione del sistema d'informazione sulle persone (art. 39 cpv. 1)

a. Approvazione

Uni **GE** e **ZH** approvano la disposizione proposta.

b. Rifiuto

Alcune organizzazioni e vari Cantoni (CSC, ASSC, UCS, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, SH, JU, BE, NE, BL, VS) rifiutano l'introduzione del nuovo concetto di sistema d'informazione delle persone e propongono la seguente formulazione dell'articolo 39 capoverso 1: «Lo stato civile è documentato nel registro elettronico dello stato civile».

UNIL osserva che, in particolare nel diritto in materia di protezione dei dati, mancano regole generali per quanto concerne i problemi connessi al data warehouse. La proliferazione di

banche dati aumenta il pericolo di abusi in questo settore, anche se è previsto che al data warehouse si applichino le stesse disposizioni sulla protezione dei dati previste per la banca dati vera e propria. Con l'aumento degli accessi a Infostar occorre abrogare la disposizione, assurda, dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), secondo cui tale legge non si applica al registro dello stato civile. La disposizione risale a un'epoca in cui il registro dello stato civile era tenuto dai Cantoni su carta, ossia in modo non centralizzato e non sotto forma elettronica. Secondo UNIL, oggi l'eccezione dell'articolo 2 LPD non è più giustificata, tanto più che non ha più senso distinguere se un'autorità riceve i dati personali di una persona dallo stato civile o meno. Pertanto, UNIL ritiene che l'articolo 2 LPD vada riveduto. (cfr. anche cap. 5.1.5).

Il **PS** constata che la definizione del sistema centrale d'informazione sulle persone è formulata in modo molto aperto. Vista la fondamentale importanza di Infostar e i compiti, gli obiettivi e gli scopi sempre più numerosi che deve adempiere il registro, andrebbe preso in considerazione un suo disciplinamento più dettagliato, in particolare anche per il data warehouse in quanto banca dati che rispecchia Infostar.

SG rammenta che, grazie all'armonizzazione dei registri e alla presunzione di esattezza di cui all'articolo 9 CC, Infostar, in quanto registro principale per i dati delle persone fisiche, assume un'importanza che va ben oltre lo stato civile. Per questo motivo SG appoggia la strategia della Confederazione di gestire Infostar non soltanto come copia elettronica dei registri dello stato civile su carta, bensì anche come sistema d'informazione centrale sulle persone. Tuttavia, per motivi inerenti alla certezza del diritto, andrebbe tuttora utilizzato il termine «registro dello stato civile»; l'istituzione di un «sistema centrale d'informazione sulle persone» è possibile anche mantenendo la terminologia attuale. Il futuro sistema sarà utile e vantaggioso, anche dal punto di vista finanziario, per tutti i servizi coinvolti nell'amministrazione elettronica e in particolare per i cittadini e gli altri clienti delle autorità. Occorre tuttavia attribuire particolare cura alla sicurezza e protezione dei dati. In prospettiva futura sarebbe opportuno registrare in Infostar anche l'autorità parentale. Inoltre **SG** ritiene che manchi una strategia univoca per inserire nei registri sugli abitanti, e quindi anche in Infostar, gli stranieri residenti in Svizzera. Considera indispensabile un progetto generale per tutti i registri degli abitanti, che coinvolga tutti i Cantoni. Tutti questi punti andrebbero approfonditi tenendo conto degli ulteriori sviluppi.

4.1.2 Definizione dello stato civile (art. 39 cpv. 2)

Numerosi partecipanti (CSC, UCS, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, TG, SH, JU, ZG, SG, BE, ZH, NE, BL, VS) hanno osservato che l'articolo 39 capoverso 2 numero 2 va completato con l'unione domestica registrata e dovrebbe quindi recitare: «2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata;».

Uni GE propone di inserire nel numero 1 anche l'adozione e l'unione domestica registrata. Quest'ultima andrebbe menzionata anche nel numero 2. Nel contempo andrebbe verificato se non sia possibile eliminare le doppie menzioni nei numeri 1 e 2.

L'**ASSC** propone di sostituire nel numero 2 «Mündigkeit» con «Volljährigkeit» (versione tedesca).

LA **FSA** ritiene che nel capoverso 2 vada menzionato, come ulteriore elemento dello stato civile, il numero d'assicurato AVS, in particolare perché il numero sarà registrato anche nel registro fondiario.

4.1.3 Protezione e divulgazione dei dati (art. 43a cpv. 4)

a. In generale

L'AVZ chiede di ridefinire in generale le procedure di richiamo. Occorre garantire che gli emolumenti continuino a essere versati a favore dei Cantoni e dei Comuni. Le procedure di richiamo non devono sostituire l'emolumento per l'atto d'origine, che va versato al comune d'attinenza. L'AVZ presume che già attualmente le rappresentanze svizzere all'estero richiama dati dello stato civile da Infostar per conto dei propri clienti e che di conseguenza il volume degli emolumenti sia diminuito a sfavore degli uffici dello stato civile; e ciò nonostante il fatto che la maggiore richiesta di tali dati dovrebbe portare a una maggiore riscossione di emolumenti. Per motivi inerenti alla sicurezza e protezione dei dati il numero dei servizi che hanno diritto ad accedere ai dati dovrebbe essere ridotto; l'AVZ ritiene problematico soprattutto l'accesso da parte delle rappresentanze svizzere all'estero, poiché spesso la trasmissione di dati non è criptata e avviene mediante documenti scannerizzati.

b. Accesso per gli uffici del controllo abitanti (art. 43a cpv. 4 n. 5)

aa. Approvazione

L'ASSA e l'ACS sono decisamente favorevoli al nuovo numero 5. Una vera amministrazione elettronica è possibile soltanto abolendo l'atto d'origine. Nell'ambito delle attività prioritarie di e-gouvernement, la Confederazione e i Cantoni si sono già espressi a favore di questa soluzione, che migliorerebbe la qualità dei dati e garantirebbe maggiore efficienza a tutti e tre i livelli statali, in particolare nell'interesse dei cittadini. Inoltre, con la procedura di richiamo gli uffici del controllo abitanti si ripromettono anche altri vantaggi: gli uffici dello stato civile sarebbero sgravati dalle richieste degli uffici del controllo abitanti; la partenza e il rientro dei circa 700 000 Svizzeri all'estero sarebbero più agevoli; a differenza di prima, oggi un atto d'origine può essere chiesto più volte, il che favorisce gli abusi (annuncio a un domicilio fittizio; p. es. per percepire indebitamente prestazioni sociali). La sua abolizione è pertanto accolta con favore. Nella relazione tra Infostar e il Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) andrà chiarito che SIMIC si deve basare su Infostar. Dalla maggiore qualità dei dati traggono profitto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

L'UCS osserva che l'avamprogetto rende possibile l'abolizione del deposito dell'atto d'origine come presupposto per la presa di domicilio, ritenendolo vantaggioso sia sotto il profilo dell'economia organizzativa che per i clienti e quindi i cittadini. Per questo motivo l'UCS è favorevole all'accesso a Infostar da parte degli uffici del controllo abitanti. La formulazione «Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona» è giustamente restrittiva, poiché contempla soltanto dati in riferimento alla persona e non quelli in riferimento a un evento. Per motivi inerenti alla protezione dei dati è importante definire in modo chiaro ed esaustivo i pertinenti criteri d'accesso. In tal senso l'accesso previsto non è problematico, poiché si tratta di dati che gli uffici del controllo abitanti dovrebbero comunque rilevare fondandosi sulle pertinenti basi legali.

Alcuni partecipanti (TG, GL, SG, BS, ZH, VS) approvano, in generale o proponendo precisazioni, l'accesso da parte degli uffici del controllo abitanti. Le precisazioni sono le seguenti: le possibilità d'accesso degli uffici del controllo abitanti dovrebbero corrispondere, per quanto riguarda estensione e tipo di dati, a quelle previste per gli uffici dei passaporti o le rappresentanze svizzere all'estero. Ciò permetterebbe in particolare di rinunciare in futuro al rilascio degli atti d'origine, nell'interesse dei cittadini e a vantaggio dell'efficienza. **BS** osserva che occorrerebbe far sì che per via elettronica si possano consultare soltanto i dati già oggi indicati sull'atto d'origine. Le modifiche dello stato civile vengono già comunicate per via elettronica ai sistemi del controllo abitanti mediante un'interfaccia Sedex e a breve dovrebbero sostituire le odierne comunicazioni su carta. Le attuali comunicazioni elettroniche non possono tuttavia sostituire la prevista consultazione dei dati da parte degli uffici del controllo abitanti,

poiché attualmente vengono comunicate soltanto le modifiche. Inoltre, gli uffici del controllo abitanti ricevono soltanto le modifiche delle persone domiciliate nel loro Comune. I dati dei nuovi arrivati non sono forniti per mezzo di Infostar. Affinché Infostar possa fungere da sistema di riferimento in seno alla Confederazione e nei confronti dei Cantoni, i suoi dati devono poter essere inseriti in maniera semplice nei sistemi del controllo abitanti. La ripresa diretta dei dati di Infostar nei registri degli abitanti garantisce una migliore qualità, poiché permette di evitare errori d'ortografia, scambio di numeri o simili. **ZH** precisa che, al fine di tutelare i diritti della personalità, i diritti d'accesso dovrebbero essere limitati a quanto necessario per l'adempimento dei compiti. Per garantire una qualità uniforme andrebbero create condizioni d'utilizzazione simili per tutte le autorità con diritto d'accesso; ai fini della distribuzione dei compiti e della suddivisione equa dei costi, la formazione e il supporto alle autorità con diritto d'accesso dovrebbero far parte dei servizi della Confederazione di cui all'articolo 45° capoverso 2. L'operatività di Infostar per le autorità dello stato civile, in quanto utenti primari, va garantita.

SH osserva che occorre chiedersi se per chi tiene i registri degli abitanti occorra prevedere non soltanto la possibilità, bensì l'obbligo di accedere a Infostar. L'avamprogetto non chiarisce se le autorità responsabili dei registri degli abitanti possano verificare i dati anche in altro modo che mediante Infostar. L'accesso obbligatorio a Infostar comporterebbe maggiori costi per i Cantoni, ad esempio per l'accesso tecnico o la formazione.

bb. Approvazione con riserve

LU non è in linea di massima contrario all'accesso da parte degli uffici di controllo degli abitanti, ma occorre garantire che ciò non intacchi il buon funzionamento di Infostar.

Uni GE osserva che l'attuale art. 43a cpv. 3 soddisfa le esigenze degli uffici del controllo abitanti. I diritti d'accesso andrebbero comunque disciplinati in modo preciso.

cc. Rifiuto

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (**CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, FR, TI, ZG, BE, VD, AR, NE, BL**) sono contrari alla concessione dell'accesso mediante procedura di richiamo agli uffici del controllo abitanti e chiedono di stralciare l'articolo 43a capoverso 4 numero 5. Ritengono che una procedura di richiamo non sia necessaria, poiché gli uffici dello stato civile forniscono le pertinenti prestazioni, finanziate mediante un emolumento. L'avamprogetto non stabilisce chi fornisce assistenza agli utenti degli uffici del controllo abitanti e chi se ne assumerà i costi. I molti utenti rischiano di intaccare il buon funzionamento del sistema. Si tratta di dati sensibili che, a differenza dei dati dei registri cantonali degli abitanti, sono protetti in modo specifico dal CC. Gli ufficiali dello stato civile possono gestirli e comunicarli soltanto dopo aver conseguito l'attestato professionale e quindi l'accesso ai dati da parte di migliaia di utenti che non fanno parte dello stato civile rischia di intaccare la protezione dei dati. Grazie all'interfaccia Sedex, installato in seguito all'armonizzazione dei registri, gli uffici del controllo abitanti ricevono già per via elettronica tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali. **ZG** propone che gli uffici dello stato civile possano comunicare per telefono agli uffici del controllo abitanti i dati di cui hanno bisogno.

L'**ASSC** ritiene che non vada assolutamente utilizzato il termine «accesso». Si tratta soltanto di possibilità di richiamo che vanno definite in modo preciso. Tali possibilità non devono portare all'abolizione dell'emolumento per il rilascio dell'atto d'origine. Tale emolumento dovrebbe invece essere accreditato all'ufficio dello stato civile competente nel luogo d'attinenza. A differenza di quanto previsto per gli ufficiali dello stato civile, le persone che trattano e comunicano i dati degli abitanti non sottostanno alle severe disposizioni sulla protezione dei dati e

la legge non prevede una vigilanza sugli uffici del controllo abitanti che verifichi, tra le altre cose, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Brander/Eisenhut e **VD** ritengono che l'accesso da parte degli uffici del controllo abitanti non sia né necessario né giustificato. Grazie all'interfaccia Sedex tali uffici possono già richiamare da Infostar tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali; a differenza di quanto previsto nello stato civile, le persone che trattano i dati degli abitanti non sottostanno alle severe norme di protezione del CC e ai requisiti di formazione definiti dalla legge. Inoltre, la legge non prevede neppure un organo di vigilanza che verifichi, tra le altre cose, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Brander/Eisenhut e VD chiedono pertanto di stralciare il numero 5.

SZ rifiuta l'accesso al sistema da parte degli uffici del controllo abitanti, rinviando integralmente alla motivazione contenuta nel parere della CSC.

c. Accesso da parte del servizio federale dell'AVS (art. 43a cpv. 4 n. 6)

Uni GE osserva che l'articolo 53 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) prevede già la comunicazione di determinati dati agli organi dell'AVS. Inoltre, fa notare la seguente incoerenza: l'articolo 47 capoverso 4 OSC rinvia integralmente, ossia senza menzionare altre condizioni, all'articolo 43a capoverso 4 CC; ciò è in contraddizione con quest'ultimo, che parla di «dati necessari alla verifica dell'identità di una persona»; le condizioni degli articoli 58 segg. OSC non si applicano agli organi che hanno il diritto d'accesso secondo l'articolo 43 capoverso 4 CC.

d. Accesso per i tribunali

Il **TAF** chiede di introdurre un ulteriore numero nell'articolo 43a che permetta ai tribunali in generale, e al TAF in particolare per le controverse procedura di cittadinanza, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona. Ciò sarebbe più consona alle esigenze dei tribunali rispetto alla disciplina attuale, che, conformemente all'articolo 43a capoverso 3 CC in combinazione con l'articolo 58 OSC, prevede la comunicazione dei dati nel singolo caso.

e. Accesso per le autorità di protezione degli adulti e dei minori

GE chiede di introdurre un ulteriore numero nell'articolo 43a che, alla stregua degli uffici del controllo abitanti, permetta alle autorità di protezione degli adulti e dei minori di accedere a Infostar. Ciò permetterebbe loro di verificare direttamente in Infostar l'esistenza di un mandato precauzionale.

4.1.4 Gestione e sviluppo da parte della Confederazione (art. 45a cpv. 1)

a. Approvazione

La **FSA** accoglie esplicitamente con favore il fatto che la Confederazione sia responsabile della gestione e dello sviluppo del registro dello stato civile quale sistema centrale d'informazione sulle persone. Ritiene che soluzioni cantonali, anche comuni, non siano efficaci.

b. Rifiuto

Poiché rifiutano il nuovo termine «sistema d'informazione sulle persone» dell'articolo 39 capoverso 1, **alcuni partecipanti** (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, LU, ZG, BE, NE) propongono per l'articolo 45a capoverso 1 il titolo marginale «Registro elettronico dello stato civile» e la seguente formulazione «La Confederazione gestisce e sviluppa il registro elettronico dello stato civile».

4.1.5 Partecipazione ai costi da parte della Confederazione e dei Cantoni (art. 45a cpv. 2, inoltre: art. 6a Titolo finale)

Numerose organizzazioni e Cantoni (CSC, ASSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, LU, TG, ZG, SG, BE, NW, NE) non concordano con la suddivisione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni proposta dall'avamprogetto. Nella legge occorrerebbe disciplinare soltanto i costi di gestione pari a 1,25 milioni all'anno. Tutti gli altri costi andrebbero assunti dalla Confederazione. Per l'articolo 45a capoverso 2 viene proposta la seguente formulazione: «I Cantoni partecipano ai costi per la gestione del registro elettronico dello stato civile. I costi per gli aggiornamenti e le nuove versioni sono assunti dalla Confederazione.» Per l'articolo 6a capoverso 1 Titolo finale viene proposto quanto segue: "I Cantoni versano alla Confederazione un importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi per i costi di gestione del registro elettronico dello stato civile secondo l'articolo 45a capoverso 2. Tale importo è ripartito in base al numero degli abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione». Le organizzazioni e i Cantoni summenzionati chiedono di stralciare l'articolo 6a capoverso 2 Titolo finale, in particolare perché a loro parere il sistema d'informazione sulle persone introdotto dall'articolo 39 capoverso 1 non è definito in modo preciso, ed è quindi fonte di poca trasparenza nel disciplinamento dei costi in caso di nuove versioni del sistema. I costi per lo sviluppo di nuove versioni andrebbero assunti dalla Confederazione. La Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter osserva riassumendo che i Cantoni e i Comuni sono disposti a partecipare ai costi di gestione con un importo annuo di 1,25 milioni più il rincaro. La partecipazione ad altri costi viene rifiutata.

L'**AVZ** chiede di formulare l'articolo 45a capoverso 2 nel modo seguente: "I Cantoni versano alla Confederazione un importo forfettario di 1,25 milioni di franchi. Tale importo è ripartito in base al numero degli abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro.» Chiede inoltre di stralciare l'articolo 6a Titolo finale (cfr. pareri in merito all'art. 6a Titolo finale).

LU osserva che l'articolo 45a capoverso 2 rischia di incrementare in modo incontrollato i costi dei Cantoni e dei Comuni, senza che questi possano intervenire. Visto che la Confederazione intende gestire e sviluppare il sistema centrale d'informazione sulle persone, assumendo un ruolo portante nell'armonizzazione dei registri, essa dovrebbe anche assumerne i costi. In caso contrario andrebbe stabilita una chiave di ripartizione dei costi tra Confederazione, Cantoni e Comuni nell'ambito della strategia globale dell'amministrazione elettronica. LU ritiene che tuttavia non sia giusto addossare, per così dire di straforo, ai Cantoni e ai Comuni i costi di sviluppo nell'ambito dell'armonizzazione dei registri. I costi di sviluppo dovrebbero pertanto essere assunti dalla Confederazione.

GL ritiene che i Cantoni dovrebbero partecipare ai processi decisionali. Invece del «coinvolgimento» proposto dalla Confederazione occorre stabilire esplicitamente che la Confederazione e i Cantoni devono decidere di comune intesa su sviluppi e nuove versioni del sistema (cfr. anche pareri in merito all'art. 6a Titolo finale).

JU osserva che i Cantoni sono disposti ad assumersi le spese di gestione nella misura in cui riguardino lo stato civile. Sia i costi di gestione del numero d'assicurazione sociale che i costi di sviluppo dovrebbero tuttavia andare a carico della Confederazione. Per quanto riguarda i costi per le nuove versioni del sistema, JU non è in linea di massima contrario a una partecipazione dei Cantoni, nella misura in cui si tratti di nuove versioni necessarie esclusivamente per lo stato civile. Le nuove versioni andrebbero tuttavia pianificate, finanziate e attuate in stretta collaborazione con i Cantoni.

TI chiede di formulare l'articolo 45a capoverso 2 come segue: «I Cantoni partecipano ai costi per la gestione del registro informatizzato dello stato civile e finanziano le modifiche del registro chieste dai Cantoni medesimi. La Confederazione copre i costi di sviluppo per gli ag-

giornamenti e le nuove versioni del registro cagionati da modifiche del diritto o esigenze federali.»

BE osserva che dal 1° gennaio 2013 potrà essere documentato in Infostar il luogo in cui è depositato il mandato precauzionale. Si tratta di un'iscrizione estranea al registro, che gli uffici dello stato civile devono documentare in Infostar. Visto che si stanno discutendo altre iscrizioni di questo tipo, ad esempio l'autorità parentale, gli ufficiali dello stato civile, vale a dire i collaboratori dei Cantoni e dei Comuni, devono assumere un numero sempre maggiore di compiti supplementari.

ZH chiede di rinunciare all'articolo 45a capoverso 2 e propone di riformulare l'articolo 6a capoverso 1 Titolo finale (cfr. il parere in merito a tale articolo). La partecipazione dei Cantoni ai costi per gli aggiornamenti e le nuove versioni di Infostar non è appropriata fintanto che è la Confederazione a decidere in merito a tali sviluppi; i Cantoni dovrebbero partecipare ai costi soltanto se sostengono i pertinenti sviluppi nello stato civile. Anche la Confederazione trae profitto dai registri comunali o cantonali in molti settori, ad esempio nella statistica o nel settore delle casse di compensazione. Spesso il legislatore federale prevede che queste trasmissioni di dati siano gratuite, ad esempio nell'articolo 14 della legge sull'armonizzazione dei registri (LARa) o nell'articolo 32 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Ciò è contrario a un'equa ripartizione dei costi che tenga conto dei benefici e, a medio termine, va quindi corretta.

VD osserva che gli adeguamenti della banca dati Infostar sono retti dal diritto federale. Negli ultimi anni Infostar è stato ad esempio adeguato in seguito alla legislazione federale sull'unione domestica registrata, sul nuovo diritto in materia di cognome o sulla protezione degli adulti. Sarebbe pertanto opportuno che i costi per gli adeguamenti del sistema cagionati dal diritto federale fossero assunti dalla Confederazione; d'altronde ciò è stato previsto nella legislazione sulle assicurazioni sociali in occasione dell'introduzione del numero AVS. VD propone pertanto di formulare l'articolo 45a come segue: «Les cantons participent aux coûts d'exploitation du registre informatisé de l'état civil et aux nouveaux aménagements du système qui relèvent du domaine de l'état civil. La Confédération couvre les coûts des développements et des nouveaux aménagements du registre informatisé de l'état civil liés à des modifications législatives du droit fédéral.»

4.1.6 Fatturazione a terzi (art. 45a cpv. 3)

a. Approvazione

L'**ASSC** chiede che i dati forniti a terzi vadano fatturati a questi ultimi. Ritiene che la forma potestativa sia troppo debole e propone la seguente formulazione: «i costi di prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti all'ambito dello stato civile sono loro addebitati». L'emolumento va versato a favore dell'ufficio dello stato civile richiesto.

L'**AVZ** osserva che la forma potestativa lascia al Consiglio federale troppo margine d'apprezzamento in merito alle prestazioni da fatturare. Tale decisione dovrebbe spettare ai Cantoni e non al Consiglio federale. Il capoverso 3 andrebbe pertanto abrogato e la questione dovrebbe essere disciplinata nel capoverso 2, che regola la partecipazione dei Cantoni ai costi.

Secondo **ZH** la disposizione dovrebbe essere più severa e prevedere l'obbligo di addebitare i costi a terzi. In caso contrario si potrebbe presumere che il Consiglio federale sia libero di decidere se addebitare i costi a terzi, il che non sarebbe appropriato. L'obbligo non escluderebbe gli esempi menzionati nel rapporto esplicativo in cui un atto legislativo specifico può prevedere l'informazione gratuita, poiché in questi casi l'atto legislativo specifico prevarrebbe sul CC. Nel contempo occorrerebbe procedere a una distinzione nel caso in cui il terzo è un servizio comunale o cantonale al di fuori dell'ambito dello stato civile. Poiché i Cantoni finan-

zieranno anche in futuro la gestione di Infostar, occorrerebbe rinunciare ad addebitare loro i costi per prestazioni che possono essere fornite senza troppi oneri. Se invece le prestazioni cagionano costi elevati, è importante poterli addebitare, ma occorre garantire che le stesse prestazioni non vengano addebitate una prima volta mediante la partecipazione dei Cantoni ai costi di gestione (art. 6a Titolo finale) e una seconda volta in virtù dell'articolo 45a capoverso 3. ZH propone pertanto la seguente formulazione: «La Confederazione addebita a terzi i costi di prestazioni loro fornite per scopi non inerenti all'ambito dello stato civile. Rinuncia ad addebitare a servizi comunali e cantonali i costi per prestazioni di importanza minore.» Occorre inoltre valutare se addebitare ai terzi, oltre ai costi specifici per la prestazione fornita, anche una parte dei costi di gestione di Infostar. Con questo si terrebbe conto del fatto che il vantaggio per i terzi è spesso maggiore rispetto al costo marginale per la prestazione fornita. Se questa proposta venisse realizzata, occorrerebbe diminuire in proporzione i contributi dei Cantoni ai costi di gestione.

VS è favorevole alla soluzione proposta nell'articolo 45a cpv. 3 e precisa che l'ammontare dei costi dovrebbe essere proporzionato alle prestazioni.

Uni GE ritiene giustificata la possibilità di addebitare i costi a terzi.

b. Rifiuto

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, LU, TG, ZG, BE, NE) rifiutano la possibilità della Confederazione di addebitare i costi a terzi, chiedendo di stralciare il capoverso 3.

Quattro altri partecipanti (**ASSA, UCS, ACS, JU**) chiedono, in parte con veemenza, di rinunciare ad addebitare costi a terzi, poiché, secondo la legge sull'armonizzazione dei registri (art. 14 LArRa), i Cantoni e i Comuni sono da parte loro tenuti a mettere gratuitamente i loro dati a disposizione della Confederazione. I Cantoni partecipano già ai costi di Infostar in virtù dell'articolo 45a capoverso 2. Non è quindi chiaro il motivo per cui in una disposizione si preveda la fatturazione di ulteriori emolumenti ad autorità cantonali e comunali diverse da quelle dello stato civile, poiché in tal caso i Cantoni e i Comuni rischierebbero di pagare due volte per Infostar. L'UCS chiede pertanto di esentare le città e i Comuni dal versamento di un emolumento, mentre l'ACS propone di stralciare il capoverso 3.

SG osserva che è ovvio che i costi per l'installazione di un interfaccia non vengano addebitati alle autorità dello stato civile, bensì agli utenti. Ciononostante respinge la formulazione proposta, poiché i Cantoni assumono integralmente i costi di gestione e non è opportuno che la Confederazione crei introiti a spese dei Cantoni.

TG fa notare che la disposizione non specifica le prestazioni che possono essere addebitate a terzi. Sarebbe tuttavia urtante se i Cantoni dovessero da una parte partecipare ai costi di gestione di Infostar nell'ambito dello stato civile e, dall'altra, versare un emolumento per i dati personali forniti a servizi al di fuori dell'ambito dello stato civile, per esempio al controllo abitanti. Infatti in questo caso i Cantoni pagherebbero due volte. TG chiede inoltre che i costi per le nuove versioni di Infostar vadano assunti esclusivamente dalla Confederazione. **SH e BE** sono di parere analogo.

NE si dice scioccato per il fatto che i Cantoni debbano da una parte partecipare ai costi di gestione di Infostar e dall'altra pagare per i dati forniti ad altri settori amministrativi, come ad esempio il controllo abitanti o gli uffici della circolazione.

4.1.7 Coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni (art. 45a cpv. 4 e 5)

a. Approvazione

Uni GE approva l'avamprogetto e propone di presentare contemporaneamente alla legge il disegno di OSC vertente su questi punti.

b. Rifiuto

Singole organizzazioni e numerosi Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, TG, SH, FR, JU, ZG, SG, BE, ZH, NW, NE, BL, VS) chiedono di creare una base legale formale per l'istituzione di un organo paritetico composto da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione. Alcuni avanzano proposte di formulazione dell'articolo 45a capoverso 4: «In un organo paritetico la Confederazione e i Cantoni decidono di comune intesa gli aggiornamenti del sistema d'informazione sulle persone».

Secondo l'**ASSC** il capoverso 4 è formulato in modo troppo impreciso. Il diritto dei Cantoni di partecipare alle decisioni andrebbe formulato esplicitamente. Occorre in particolare impedire che gli specialisti di informatica decidano senza tenere conto del parere dei rappresentanti cantonali dello stato civile.

L'**AVZ** chiede che sia la legge stessa, e non il Consiglio federale, a disciplinare la partecipazione dei Cantoni. Occorre soprattutto garantire che non siano gli specialisti di informatica a definire le capacità del sistema.

LU osserva che la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni dipende dal modo in cui si ripartiscono i costi.

TG e SH chiedono di affidare all'organo paritetico della Confederazione e dei Cantoni anche competenze finanziarie, che andrebbero definite più in dettaglio dal Consiglio federale. In tale contesto SH ritiene adeguata la competenza finanziaria per progetti che generano costi fino a 200 000 franchi. Ciò consentirebbe di far approvare piccoli progetti di sviluppo direttamente dall'organo paritetico, senza dover coinvolgere i Cantoni; i progetti più grandi dovrebbero invece, come finora, essere approvati dai Cantoni, ossia dalla CSC.

c. Coinvolgimento di altre organizzazioni

L'**ASSA** chiede di accogliere nella commissione Infostar della Confederazione, oltre ai Cantoni, anche l'ASSA e l'ASSC. Propone di formulare l'articolo 45a capoverso 4 come segue: «La Confederazione coinvolge i Cantoni e le associazioni specializzate nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni.»

L'**ACS** propone il seguente tenore per il capoverso 4: «La Confederazione coinvolge i Cantoni e le associazioni interessate nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni». Il capoverso 5 numero 1 dovrebbe avere il seguente tenore: «i dettagli del coinvolgimento dei Cantoni e delle associazioni interessate nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema centrale d'informazione sulle persone».

L'**UCS** chiede di far parte dell'organo e propone la seguente formulazione del capoverso 4: "La Confederazione coinvolge i Cantoni e i Comuni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni". Per il capoverso 5 numero 1 propone: «i dettagli del coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema centrale d'informazione sulle persone».

4.1.8. Finanziamento del sistema centrale d'informazione sulle persone nello stato civile (art. 6 Titolo finale)

a. Approvazione di fondo

Il **PLR** accoglie con favore il fatto che la Confederazione assuma i costi che superano i 3 milioni all'anno e la metà dei costi per le nuove versioni del sistema. I costi delle nuove versioni andrebbero tuttavia definiti in modo più preciso rispetto alla cifra indicata nel rapporto (10 a 30 milioni). Per contro i costi che si risparmiano grazie a una nuova versione non sono né stimabili né sgravano direttamente la Confederazione.

b. Rifiuto

Singole organizzazioni e numerosi Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, LU, TG, SH, ZG, SG, BE, VD, NW, NE, BL, VS) sono contrari all'articolo 6a Titolo finale e alcuni chiedono di formulare il capoverso 1 come segue: «I Cantoni versano alla Confederazione l'importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi per i costi di gestione del sistema centrale d'informazione sulle persone secondo l'articolo 45a capoverso 2. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione», e di stralciare il capoverso 2 (cfr. il parere in merito all'art. 45a cpv. 2).

Il **CP** è scettico per quanto riguarda l'importo forfettario annuo di 3 milioni di franchi, poiché i Cantoni dovrebbero pagarlo anche se i costi effettivi fossero minori. Il contributo annuo dei Cantoni andrebbe pertanto stabilito in base ai costi effettivi. Inoltre, CP deplora il fatto che le spiegazioni sul progetto «Infostar 2020» siano molto succinte, tanto più che i costi previsti si aggirano attorno ai 30 milioni.

SH propone di prevedere nel capoverso 1 un importo forfettario di 1,6 milioni che corrisponde alla media arrotondata di più anni. Concorda invece con il capoverso 2 a condizione che i costi vengano verificati dall'organo paritetico e sottoposti per decisione alla CSC (cfr. il parere in merito all'art. 45a cpv. 4).

L'**AVZ** chiede di stralciare l'articolo 6a Titolo finale. Ai Cantoni devono essere fatturati i dati forniti agli uffici del controllo abitanti. Altrettanto vale per i servizi della Confederazione che ricevono dati, ad esempio la cassa federale di compensazione AVS. Tutto è interconnesso in modo tale che è impossibile addebitare i singoli costi. Andrebbe pertanto prevista una normativa secondo cui la Confederazione assume tutti i costi del sistema d'informazione, poiché lo stato civile non copre comunque i propri costi e i suoi dati servono a molti altri servizi, oppure l'importo forfettario versato alla Confederazione dovrebbe coprire anche la trasmissione di dati, ad esempio agli uffici del controllo abitanti. Se tuttavia s'intende prevedere un importo forfettario, ciò va fatto in modo corretto. I costi pari a 3 milioni annui sono troppo elevati e non si tiene conto in nessun modo degli emolumenti che i Cantoni e i Comuni dovranno continuare a pagare per ricevere i dati. Si continua a parlare di risparmi grazie a Infostar, senza dire che Infostar genera nuovi costi elevati.

TG osserva che secondo la loro decisione del 13 novembre 2009 la maggior parte dei Cantoni ha approvato il trasferimento di Infostar nella sfera di competenza esclusiva della Confederazione, poiché i Cantoni ritenevano che dovessero partecipare soltanto ai costi per la gestione del sistema; una partecipazione ai costi degli aggiornamenti e delle nuove versioni non è mai stata discussa.

SH è d'accordo con la suddivisione in parti uguali dei costi tra Confederazione e Cantoni, a condizione che venga istituito un organo paritetico (cfr. il parere in merito all'art. 45a cpv. 4).

FR rileva che nel rapporto esplicativo si parla erroneamente di costi di progetto pari a 1,5 milioni l'anno. Spesso i costi annuali sono stati nettamente inferiori e la CSC ha potuto accantonare riserve. FR è decisamente contrario a un importo forfettario annuo di 3 milioni,

poiché ciò non è conforme alla decisione della CSC del 13 novembre 2009. Inoltre la distinzione tra costi di gestione e costi d'investimento, attualmente applicata, è più semplice. L'importo forfettario annuo di 3 milioni crea confusione e non giova alla trasparenza. La soluzione proposta è contraria alla volontà dei Cantoni espressa il 13 novembre 2009 e intacca la fiducia dei Cantoni nella Confederazione.

GL è d'accordo con un importo forfettario massimo dei Cantoni pari a 1,6 milioni all'anno. Rifiuta un importo forfettario annuo di 3 milioni, poiché si tratta in gran parte di costi per nuove versioni del sistema che dovrebbero di regola essere a carico della Confederazione. La partecipazione ai costi da parte dei Cantoni dovrebbe andare di pari passo con la loro partecipazione ai pertinenti processi decisionali, altrimenti i Cantoni si trasformerebbero in meri finanziatori che devono accettare le decisioni strategiche della Confederazione in un settore in cui i costi aumentano continuamente (cfr. i pareri in merito all'art. 45a cpv. 2).

Secondo **JU** un importo forfettario è contrario alle condizioni di trasparenza stabilite dalla CSC il 13 novembre 2009. I Cantoni devono poter verificare quando e per quale scopo vengono utilizzati i mezzi finanziari (cfr. il parere in merito all'art. 45a cpv. 3). In merito all'articolo 6a capoverso 2 FR ritiene prematura la regola della suddivisione in parti uguali dei costi per una nuova versione del sistema; è presumibile che, conformemente agli interessi della Confederazione, il nuovo sistema disporrà di numerose funzioni in più rispetto a oggi. Tuttavia, al momento ciò non è ancora noto. La questione del finanziamento del nuovo sistema andrebbe quindi affrontata al momento opportuno dalle parti coinvolte. **BE** condivide in linea di massima questo parere.

TI propone di formulare l'articolo 6a capoverso 1 come segue: «I Cantoni versano alla Confederazione, per la gestione del registro informatizzato dello stato civile secondo i principi dell'articolo 45a capoverso 2, l'importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi. Tale importo è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione ed è ripartito, così come il finanziamento delle modifiche del registro chieste dai Cantoni, in base al numero degli abitanti.» (cfr. il parere in merito all'art. 45a capoverso 2). TI chiede inoltre di stralciare il capoverso 2.

Anche **SG** rifiuta l'importo forfettario annuo di 3 milioni. Per agevolare il conteggio dei costi accetta un importo annuo di 1,25 milioni per la gestione attuale di Infostar e 0,1 milioni all'anno per la gestione futura di un data warehouse, per un importo annuo totale di 1,35 milioni. SG ritiene che gli 0,25 milioni l'anno per le procedure d'aggiornamento del numero di assicurazione sociale non siano giustificati, perché nell'ambito dell'armonizzazione dei registri queste spese non erano state ritenute durature e la cooperazione futura potrebbe svolgersi in modo più efficiente. Accetta invece l'obbligo dei Cantoni di finanziare i costi per i progetti di aggiornamento nell'ambito dello stato civile. Tali costi devono tuttavia essere presentati in modo trasparente. Non è opportuno prevedere nella legge un importo forfettario di 1,4 milioni per i costi di aggiornamento del sistema, poiché ogni nuovo progetto di aggiornamento dovrebbe essere sottoposto per approvazione ai Cantoni. Solo così si può garantire che gli aggiornamenti vengano progettati e realizzati tenendo conto delle esigenze dei Cantoni. Per i progetti di minore portata, ad esempio quelli fino a CHF 200 000, il Cantone auspica la competenza decisionale della commissione paritetica. SG accetta la ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni proposta nel capoverso 2 per le nuove versioni del sistema, a condizione che si tratti di versioni necessarie nell'ambito dello stato civile.

ZH chiede di rinunciare del tutto all'art. 45a cpv. 2 e propone la seguente formulazione dell'articolo 6a capoverso 1: «I Cantoni versano alla Confederazione l'importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi per i costi di gestione del sistema centrale d'informazione sulle persone di cui all'articolo 45a inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.»

NW, BL e VS chiedono espressamente che, dopo il trasferimento alla Confederazione, i costi per le nuove versioni di Infostar siano totalmente a carico di quest'ultima. BL accetta l'obbligo di assumere una parte dei costi soltanto per i progetti riconducibili alle esigenze dei Cantoni nell'ambito dello stato civile. Tali progetti andrebbero pianificati, finanziati e realizzati d'intesa con i Cantoni.

c. Costi per i servizi agli abitanti

L'**ASSA** e l'**UCS** propongono che anche i costi per la gestione e gli aggiornamenti dovuti ai servizi agli abitanti siano a carico dei Cantoni, che da parte loro possono, a seconda del disciplinamento cantonale del controllo abitanti, addebitare tali costi ai Comuni. Concretamente propongono la seguente formulazione del capoverso 1: «I Cantoni versano alla Confederazione l'importo forfettario annuo di tre milioni di franchi per i costi di gestione e di aggiornamento del sistema centrale d'informazione sulle persone secondo l'articolo 45a capoverso 1 inerenti allo stato civile e al servizio agli abitanti. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.» E per il capoverso 2: «I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile e al servizio agli abitanti. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti.»

L'**ACS** è contraria alla possibilità che i servizi agli abitanti dei Comuni debbano assumersi una parte dei costi degli aggiornamenti e delle nuove versioni di Infostar, senza che sia loro concesso il diritto di partecipare alle pertinenti decisioni (cfr. il parere in merito all'art. 45a capoversi 4 e 5 numero 1). Occorre comunque impedire un trasferimento dei costi ai Cantoni. Concretamente l'ACS propone la seguente formulazione per l'articolo 6a capoverso 2: «I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti. Se le nuove versioni tangono gli interessi dei Comuni o se il Cantone intende trasferire i costi ai Comuni, il Cantone sottopone la pertinente proposta per parere ai Comuni.»

4.2 Registro fondiario

4.1 Identificazione per le persone fisiche nel registro fondiario (Art. 949b AP CC)

Capoverso 1

a. Approvazione

AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH; PEV, PLR, PS, UDC; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN e Uspi approvano l'uso del numero d'assicurato AVS per identificare le persone nel registro fondiario.

Proposte e osservazioni nell'ambito di un parere in linea di massima favorevole

La disposizione potestativa che lascia ai Cantoni la possibilità di usare o meno il numero d'assicurato AVS, non permette di raggiungere lo scopo auspicato, ossia un aggiornamento su scala nazionale dei dati delle persone fisiche (BE, LU, NE, SZ; UDC; SIX). L'uso del numero d'assicurato AVS ha senso soltanto se obbligatorio per i Cantoni (OW); di conseguenza si propone di sostituire la disposizione potestativa con una disposizione vincolante (SZ, ZG). Secondo la FSA si dovrebbe poter rinunciare all'uso del numero d'assicurato AVS soltanto per motivi fondati. Va tuttavia precisato che, conformemente alle osservazioni dell'Ufficio centrale delle compensazioni, non in tutti i casi il numero d'assicurato permette un'identificazione univoca (ZH).

Indipendentemente dal disciplinamento federale, occorre lasciare ai Cantoni la possibilità di usare nel registro fondiario, per scopi amministrativi, identificatori delle persone esistenti o in progettazione (GE).

La disposizione va formulata in modo più ampio nel seguente modo: «L'ufficio del registro fondiario utilizza sistematicamente per l'identificazione: 1. di persone fisiche, il numero d'assicurato AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); 2. di persone giuridiche nonché di società in nome collettivo o in accomandita il numero d'identificazione dell'impresa (IDI)» (ZG).

È decisivo che il numero d'assicurato AVS non possa essere utilizzato soltanto nell'ambito del registro fondiario e tra le autorità, bensì che sia messa a disposizione una soluzione pratica anche per lo scambio di comunicazioni e informazioni per via elettronica (SIX).

Per sgravare gli uffici del registro fondiario sarebbe auspicabile reperire il numero d'assicurato AVS mediante un accesso diretto ai dati dell'Ufficio centrale di compensazione, invece che attraverso una consultazione eventualmente onerosa (SH).

Per derogare al principio dell'iscrizione su domanda secondo l'articolo 963 CC in seguito all'adeguamento automatico del registro fondiario, ad esempio a causa del cambiamento del nome, è necessaria una base legale esplicita (BL, BS, NE, NW, OW, SG).

I privati che desiderano un atto pubblico con iscrizione nel registro fondiario attestano la loro identità al notaio con una carta d'identità o un passaporto; in entrambi i documenti non è tuttavia indicato il numero d'assicurato AVS e pertanto l'identificazione delle persone per mezzo del numero d'assicurato AVS non è appropriato (FSN). Nell'interesse di una soluzione su scala nazionale, i pubblici ufficiali rogatori dovrebbero essere tenuti a indicare il numero d'assicurato AVS nei loro atti pubblici (SSURF).

b. Rifiuto

AI, BS, NW, SO, TI; HEV e SSURF rifiutano la nuova disposizione.

La competenza dei Cantoni per la gestione del registro fondiario non va indebolita e una nuova revisione dei diritti reali nuocerebbe alla certezza giuridica (AI). Per la tenuta del registro fondiario, l'identificazione delle persone per mezzo del numero d'assicurato AVS è irrilevante, non giustifica i costi e non contribuisce a migliorare la qualità dei dati (TI).

Già oggi in molti Cantoni i dati personali sono centralmente rilevati, trattati e messi a disposizione del registro fondiario. Per questi Cantoni – in particolare per BS – non vi è alcuna necessità di tenere il registro mediante il numero d'assicurato AVS (BS; SSURF).

L'utilizzazione del numero d'assicurato AVS in quanto identificatore delle persone nel registro fondiario è estraneo allo scopo del numero d'assicurato e non è né adeguato né necessario per garantire l'identificazione univoca del proprietario di un fondo. La proposta va rifiutata anche per motivi inerenti alla protezione dei dati (BS). Già oggi numerosi uffici statali sono autorizzati a usare sistematicamente il numero d'assicurato AVS. Ciò aumenta il rischio di un collegamento abusivo dei dati sul fondo con quelli, ad esempio, fiscali. La precisione necessaria per gli scopi del sistema d'informazione sul registro fondiario può essere raggiunta anche con il cognome, il nome e la data di nascita oppure con il nome della comunione degli eredi e la sua data di fondazione (HEV).

È dubbio che i costi siano in un rapporto ragionevole con i vantaggi auspicati (NW, SO). Bisogna anzi presumere che il lavoro di aggiornamento sarà enorme (BS). Vista questa situazione, va condotto uno studio sulla fattibilità che illustri in particolare i costi e l'onere per i Cantoni (SSURF). Infatti, la nuova disposizione non concerne soltanto i dati dei proprietari di fondi, bensì tutte le persone iscritte nel registro fondiario che hanno un diritto reale o obbligatorio su un fondo – ad esempio chi ha un diritto di servitù, di prelazione o di usufrutto

oppure i debitori o i creditori – e indipendentemente dal fatto che tali persone siano ancora in vita o meno. Nella banca dati del registro fondiario vi sono inoltre persone non identificabili, perché sono iscritte da anni senza un identificatore specifico, vivono all'estero o sono decedute. Non è inoltre chiaro come procedere se persone straniere residenti all'estero, che non hanno un numero d'assicurato AVS, acquisiscono un fondo o diritti a un fondo in Svizzera (SSURF).

Capoverso 2

L'identificatore delle persone deve essere accessibile anche alle organizzazioni che valutano il credito di una persona fisica conformemente all'articolo 13 capoverso 2 lettera c della legge sulla protezione dei dati. In caso contrario, anche in futuro saranno necessarie ogni anno spese pari a milioni di franchi per la verifica dell'identità. Le organizzazioni in questione vanno pertanto autorizzate alla procedura di richiamo mediante un esame d'idoneità. Se ciò non fosse possibile, occorrerebbe rinunciare alla doppia restrizione secondo cui il numero d'assicurato AVS può essere comunicato a terzi «che possono utilizzarlo sistematicamente» se l'informazione «è necessaria per [...] adempiere i compiti impostigli dalla legge in relazione al registro fondiario». I privati dovrebbero invece avere senz'altro accesso al numero d'identificazione di una persona, se rendono credibile un loro interesse giustificato (SVC).

4.2 Ricerca nazionale di fondi (art. 949c AP CC)

Capoverso 1

a. Approvazione

AG, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH; PEV, PLR; CP, economie suisse, FSA, USAM, SIX, FSN e uspi approvano la ricerca nazionale di fondi in base al numero d'assicurato AVS.

Proposte e osservazioni nell'ambito di un parere in linea di massima favorevole

La disposizione avrebbe senso soltanto se tutte i Cantoni usassero il numero d'assicurato AVS come identificatore delle persone nel registro fondiario (BS, LU, SH, VS).

Occorre stabilire esplicitamente che la ricerca è limitata alla proprietà di una persona; la ricerca di persone in un ruolo diverso da quello di proprietario comporta il rischio di abusi (BS); la limitazione al proprietario di un fondo rende necessaria la seguente formulazione: «Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità autorizzate, *dei proprietari di fondi* identificati in base al numero d'assicurato» (SG). ZG propone la seguente integrazione: «Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità autorizzate, delle persone identificate in base al numero d'assicurato AVS o al numero d'identificazione delle imprese (IDI)».

A differenza del tenore troppo poco preciso della disposizione, occorre conferire alla Confederazione una competenza integrale, affinché sia possibile, oltre alla ricerca di proprietari di fondi, anche quella di persone con diritti o obblighi di servitù oppure di titolari di diritti di pegno immobiliare (BE). Per i notai è importante che si possano consultare anche i diritti reali limitati e i diritti personali annotati di una persona (FSN). Il Consiglio federale dovrebbe definire quali gruppi possono ricercare quali persone (p. es. soltanto ricerca di proprietari o anche di titolari di diritti di pegno immobiliare [SIX]). Va osservato che proprio in caso di fallimento sono di grande importanza le pratiche pendenti in materia di registro fondiario, ossia le pratiche che si trovano nella fase tra la notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario e l'iscrizione nel libro mastro. Per questo motivo la ricerca nazionale di fondi concernente soltanto le persone iscritte nel libro mastro ha un'efficacia limitata (BS).

La disposizione è formulata in modo molto aperto e non stabilisce limiti ben definiti per l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione da parte del Consiglio federale (ZH; HEV). La ricerca nazionale di fondi comporta un elevato rischio di abusi, tanto più che nel caso in cui molte persone abbiano ampi diritti di accesso non è garantita la confidenzialità dei dati (SG). Per tutelare i diritti della personalità occorrerebbe fissare nella legge le condizioni quadro e definire, ad esempio, le autorità autorizzate (ZH; HEV) o lo scopo per il quale è autorizzata una ricerca (ZH). La nozione di «autorità autorizzate» va concretizzata in particolare per chiarire se siano autorizzati anche i pubblici ufficiali rogatori (FR). La Confederazione dovrebbe designare, d'intesa con i Cantoni, le autorità autorizzate alla ricerca (HEV).

Anche gli avvocati e i notai dovrebbero poter effettuare la ricerca nazionale di fondi in base al numero d'assicurato AVS (FSA). Per adempiere i loro compiti preliminari in riferimento alla tenuta del registro, anche gli uffici notarili dovrebbero far parte delle autorità autorizzate (FSN).

Nell'attuale sistema del registro fondiario ISOV una ricerca in base al numero d'assicurato AVS ed E-GRID non sarebbe possibile (LU). Non è pertanto giustificato addebitare ai Cantoni i costi della ricerca nazionale di fondi, senza averne prima verificato la fattibilità e l'onere finanziario (LU, SH). Occorre inoltre chiedersi se, vista l'utilità per la Confederazione della ricerca nazionale di fondi, non sia opportuno un (co)finanziamento da parte della Confederazione (SH).

b. Rifiuto

AI, NW, SO, TI, SSURF rifiutano la nuova norma, tanto più che non va indebolita la competenza dei Cantoni di tenere il registro fondiario e una nuova revisione del diritto reale nuoce alla certezza del diritto (AI).

4.3 Organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti (art. 949d AP CC)

Capoverso 1

a. Approvazione

AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS; PEV, PLR, UDC; CP, economiesuisse, ACS, USAM, SIX, SwissBanking e uspi accolgono con favore la base legale esplicita per un'organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti.

Proposte e osservazioni nell'ambito di un parere in linea di massima favorevole

Il tenore della disposizione proposta non prevede, o almeno non in modo esplicito, la competenza dei Cantoni di delegare compiti statali (SG). Va quindi creata una base legale che consenta ai Cantoni di delegare compiti statali nell'ambito del registro fondiario – e non solo la partecipazione allo sviluppo del sistema, per la quale non è necessaria una base legale – a un'organizzazione di diritto privato (BE, BL, BS, NE, SG; SIX). La disposizione va adeguata come segue: «I Cantoni possono attribuire a un'organizzazione di diritto privato il compito di realizzare le seguenti prestazioni del registro fondiario informatizzato». È infatti importante che i Cantoni mantengano la sovranità sui dati (GL).

Inoltre va sancito che l'organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti può offrire autonomamente i dati agli utenti, senza che sia necessaria la presenza dei Cantoni (BE; SIX).

La disposizione va completata con un nuovo capoverso secondo cui la Confederazione coordina la cooperazione tra i Cantoni, i produttori del sistema e l'organizzazione addetta alla realizzazione dei compiti secondo il diritto cantonale (GR).

La possibilità di affidare a un'organizzazione di diritto privato le prestazioni del registro fondiario automatizzato va estesa anche ad enti pubblici quali i Comuni e pertanto l'articolo va formulato come segue: «¹L'Ufficio federale di giustizia può attribuire a un'organizzazione di diritto privato o di diritto pubblico il compito di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le seguenti prestazioni connesse al registro fondiario informatizzato: [...]»²L'organizzazione di diritto privato o di diritto pubblico sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale di giustizia. Quest'ultimo garantisce la protezione e la sicurezza dei dati» (ACS).

Vista la formulazione «in collaborazione con i Cantoni» SH e SZ auspicano un disciplinamento chiaro che garantisca ai Cantoni la desiderata libertà di decisione.

L'articolo indeterminato «un'» in relazione all'organizzazione di diritto privato va eliminato, tanto più che, secondo le spiegazioni, non s'intende creare una situazione monopolistica (SH).

Le previste prestazioni di eGRIS comportano rischi per i Cantoni, in particolare per quanto riguarda la responsabilità per i dati nonché per i costi e gli emolumenti. Una volta approvato il presente disciplinamento occorrerà badare a che gli interessi commerciali degli istituti di credito e semplici procedure commerciali delle banche non intacchino l'interesse pubblico a prestazioni efficienti e legali degli uffici del registro fondiario (GE).

Una privatizzazione anche solo parziale lascia irrisolti i seguenti problemi: in caso di fallimento dell'organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione dei compiti, il destino dei dati e l'ulteriore realizzazione dei compiti; la sicurezza dei dati e la loro protezione da usi abusivi; la questione di come imporre immediatamente, senza procedura giudiziaria, il rispetto delle disposizioni legali o di accordi pattuiti (FSA).

Occorre impedire che ciascuno possa consultare le informazioni liberamente accessibili del registro fondiario, senza indicare le sue generalità. Una consultazione anonima in Internet va evitata. Inoltre, il proprietario del fondo deve avere il diritto di sapere chi ha consultato i suoi dati del registro fondiario (UDC).

b. Rifiuto

AI, NW, VD, ZG, ZH; PS; HEV, FSA, FSN, UNIL, SSURF respingono la nuova norma.

Dal punto di vista dei Cantoni, per la gestione entra in linea di conto soltanto un'organizzazione di diritto pubblico prevalentemente nella sfera di competenza dei Cantoni (ZH). La tenuta del registro fondiario con tutti gli aspetti accessori, di cui fanno parte anche l'informazione e la possibilità di accedere ai dati ivi contenuti, va considerato un compito fondamentale dello Stato che non può essere privatizzato. Va pertanto rifiutata una delega di compiti a un'organizzazione di diritto privato (AI; PS; FSA, UNIL). Si tratta di compiti statali e pertanto l'accesso ai dati del registro fondiario deve restare nella sfera di competenza dello Stato. Non ha senso che la Confederazione o determinati Cantoni incarichino un'organizzazione di diritto privato con compiti non del tutto chiari e senza disciplinarne le competenze. Per promuovere su scala nazionale la comunicazione elettronica con il registro fondiario è sufficiente che la Confederazione metta a disposizione il portale «juspace»; anche in questo caso la delega di compiti a privati non è necessaria (FSN).

La verifica che l'interesse di consultare il registro fondiario sia sufficientemente fondato, non può essere delegato a terzi ovvero a un'organizzazione di diritto privato. Tale compito spetta al responsabile dei dati, ossia al Cantone. Soltanto così si garantisce che i Cantoni, in quanto responsabili unici dei dati del registro fondiario, adempiano i loro obblighi legali e possano intervenire in caso di abusi (SZ).

L'organizzazione di diritto privato che realizza le prestazioni connesse al registro fondiario informatizzato dovrebbe essere il SIX Group; ciò che il gruppo ha raggiunto con grande competenza merita rispetto. Una volta concluso il progetto di realizzazione, l'ente responsa-

bile della gestione dovrebbe invece essere un ente di diritto pubblico o un'organizzazione di diritto privato neutrale e indipendente. In caso contrario il SIX Group diventerebbe il fulcro e il cardine nell'ambito del registro fondiario e i registri fondiari dei Cantoni verrebbero progressivamente degradati a semplici fornitori di dati. Una situazione di monopolio è problematica, poiché il SIX Group è un'impresa controllata da banche e assicurazioni, che sono attive sul mercato immobiliare e delle ipoteche (HEV).

Dalle prestazioni dell'organizzazione di diritto privato trarrebbero profitto soprattutto le banche, mentre la popolazione e l'economia vaudese, in particolare gli istituti di credito, usufruiscono già di un accesso efficiente ai dati del registro fondiario, realizzato dal Cantone mediante procedura di richiamo (VD). La salvaguardia della sovranità sui dati sarebbe illusoria. Infatti, come possono i Cantoni restare indipendenti, essendo costretti a cooperare con un'organizzazione di diritto privato designata dalla Confederazione?

Una nuova revisione del diritto reale nuocerebbe alla certezza giuridica (AI), e prima di mettere in atto la soluzione proposta con un'organizzazione di diritto privato, vanno esaminate forme di organizzazione alternative, ad esempio un concordato (SSURF).

Capoverso 2

È importante una vigilanza efficace da parte dell'Ufficio federale di giustizia (AG, SG; SSURF), tanto più che un eventuale fallimento dell'organizzazione di diritto privato potrebbe intaccare l'affidabilità delle prestazioni (AG).

I Cantoni dovrebbero partecipare all'alta vigilanza della Confederazione sull'organizzazione privata addetta alla realizzazione di compiti (NE). Per l'alta vigilanza la Confederazione dovrebbe garantire una procedura concordata con i Cantoni (SIX).

5. Altre osservazioni

5.1 Atti dello stato civile

5.1.1 Ruolo dell'ufficiale dello stato civile (art. 44, Art. 99 cpv. 4)

Uni GE osserva che nell'ambito della revisione del CC relativa all'autorità parentale s'intendono affidare nuovi compiti all'ufficiale dello stato civile. Anche in seguito ad altre revisioni (segnatamente i matrimoni fittizi del vigente art. 99 cpv. 4 e la futura lotta ai matrimoni forzati), l'ufficiale dello stato civile deve assolvere un numero sempre maggiore di mansioni che non rientrano nei compiti originari dello stato civile. Va pertanto ridefinita soprattutto la cooperazione con altre autorità.

5.1.2 Garanzia del supporto (Art. 45a cpv. 5, ulteriore numero)

FR concorda esplicitamente con l'avamprogetto e il rapporto esplicativo.

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, TG, SH, JU, ZG, BE, ZH, NW, NE) chiedono, al fine di garantire per legge il supporto del sistema, un ulteriore numero da inserire dopo il numero 1 un nuovo numero 2: «la procedura della collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni.»

5.1.3 Separazione tra alta vigilanza e esercizio di Infostar

FR concorda esplicitamente con l'avamprogetto e il rapporto esplicativo.

JU osserva con vigore che la separazione tra l'alta vigilanza, da una parte, e l'esercizio e lo sviluppo di Infostar, dall'altra, deve costituire una soluzione permanente.

Un'organizzazione e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, TG, ZG, NW, NE) sostengono che la separazione tra l'alta vigilanza, da una parte, e l'esercizio e lo sviluppo di Infostar, dall'altra, menzionata nel rapporto preliminare

(n. 1.2.3) e messa in atto il 1° gennaio 2012, sia insufficiente, poiché l'Ufficio federale dello stato civile, cui compete l'alta vigilanza, e il nuovo settore Infostar SIS, responsabile di Infostar, fanno parte dello stesso ambito direzionale in seno all'Ufficio federale di giustizia. Secondo alcuni partecipanti alla consultazione sarebbe più opportuno integrare il SIS nel CSI-DFGP, tuttavia senza un disciplinamento a livello di legge. La soluzione attuale è contraria a una delle condizioni della CSC previste nella decisione del 13 novembre 2009.

ZG e NW ritengono che i compiti inerenti alla trasmissione internazionale di documenti, affidati dal 1° gennaio 2013 all'Ufficio federale dello stato civile (1,6 posti a tempo pieno), siano contrari alla separazione tra l'esercizio di Infostar e la vigilanza, poiché la trasmissione di documenti non è un compito operativo, ma fa parte della vigilanza. L'inserimento di tale compito nella gestione tecnica della banca dati non è conforme alla separazione tra esercizio e vigilanza chiesta dalla CSC.

Per **BE** è prematuro giudicare se la separazione tra alta vigilanza e Infostar, introdotta il 1° gennaio 2012, abbia già dato buoni risultati.

5.1.4 Responsabilità e misure disciplinari (art. 46 e 47)

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, JU, TI, BE, AR) osservano che in seguito al rilevamento di Infostar da parte della Confederazione, gli articoli 46 e 47 vigenti diventano obsoleti, anche perché nei Cantoni lo statuto di funzionario è stato abolito e il diritto cantonale prevede da parecchio tempo disposizioni sulla responsabilità e su misure disciplinari. Gli articoli 46 e 47 vanno pertanto abrogati.

5.1.5 Legge federale sulla protezione dei dati

Si vedano le osservazioni di **UNIL** in merito all'articolo 2 LPD (cfr. il parere in merito all'art. 39 cpv. 1).

6. Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri integrali possono essere consultati presso l'Ufficio federale di giustizia.

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

- AG** Aargau / Argovie / Argovia
AI Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE Bern / Berne / Berna
BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE Genf / Genève / Ginevra
GL Glarus / Glaris / Glarone
GB Graubünden / Grisons / Grigioni
JU Jura / Giura
LU Luzern / Lucerne / Lucerna
NE Neuenburg / Neuchâtel
NW Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG St. Gallen / St. Gall / San Gallo
SH Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO Solothurn / Soleure / Soletta
SZ Schwyz / Svitto
TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI Tessin / Ticino
UR Uri
VD Waadt / Vaud
VS Wallis / Valais / Vallese
ZG Zug / Zugo
ZH Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti / Politische Parteien / Parti politiques

- PEV** Partito evangelico svizzero / Evangelische Volkspartei der Schweiz / Parti évangélique suisse
PLR Partito liberale-radical. I Liberali / Freisinnig-Demokratische Partei. Die Liberalen / Parti radical-démocratique. Les Libéraux-Radicaux

PS Partito Socialista Svizzero / Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse

UDC Unione Democratica di Centro / Schweizerische Volkspartei / Union démocratique du centre

Associazioni mantello e altre organizzazioni interessate / Gesamtschweizerische Dachverbände und übrige interessierte Organisationen / Associations faitières et autres organisations intéressées /

ACS Associazione dei comuni svizzeri
Schweizerischer Gemeindeverband
Association des communes suisses

ASSA Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
Verband Schweizerischer Einwohnerdienste
Association suisse des services des habitants

ASSC Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen
Association suisses des officieRS de l'état civil

Associazione svizzera delle società holding e finanziarie

AVZ Aargauischer Verband für Zivilstandswesen

Brander/Eisenhut Marco Brander e Jeannette Eisenhut

CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeuRS des départements cantonaux de justice et police

CP Centre Patronal

CSC Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst
Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civile

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses

FER Fédération des Entreprises Romandes

FSA Federazione Svizzera degli Avvocati
Schweizerischer Anwaltsverband
Fédération Suisse des Avocats

FSN Federazione Svizzera dei Notai
Schweizerischer Notarenverband
Fédération Suisse des Notaires

HEV Hauseigentümerverband Schweiz

	Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich
ISP	Istituto svizzero di polizia Schweizerisches Polizei-Institut Institut Suisse de Police
	Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter
	Ordine dei Notai del Cantone Ticino
	Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen
SIX	SIX Terravis AG
SSURF	Società svizzera degli ufficiali del registro fondiario Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter Société suisse des conservateurs du registre foncier
SVC	Schweizerischer Verband Creditreform
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Swiss Bankers Association
TAF	Tribunale amministrativo federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UCS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
Uni GE	Università di Ginevra / Universität Genf / Université de Genève
UNIL	Università di Losanna / Universität Lausanne
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers
USI	Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse
uspi suisse	union suisse des professionnels de l'immobilier